

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 05.2011

B2 Assistance - Servizio di blocco

Fornitore delle prestazioni assicurate è AGA International S.A., Parigi, succursale Wallisellen (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, denominata di seguito «Società».

Indice

B2.1 Assicurati	B2.4 Eventi e prestazioni assicurati
B2.2 Cose assicurate	B2.5 Eventi e prestazioni non assicurati
B2.3 Validità temporale	B2.6 Disposizioni complementari

B2.1 Assicurati

Sono assicurati i soggetti che hanno registrato presso la Società i dati riguardanti le proprie carte Maestro, bancarie, postali, di credito, carburante e cliente, nonché i propri documenti d'identità, gli abbonamenti e i telefoni cellulari.

B2.2 Cose assicurate

2.2.1 Se registrati presso la Società, fruiscono della copertura assicurativa

- a) tutte le carte di credito, carte bancarie, postali o altre carte di debito (ad es. Maestro), carte carburante e cliente, nonché tutti i documenti d'identità e gli abbonamenti personali rilasciati a nome dell'assicurato dal soggetto con cui questi intrattiene un rapporto contrattuale, a condizione che tale soggetto abbia sede in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone che, in linea d'aria, distano fino a 50 km dal confine svizzero;
- b) tutti i telefoni cellulari registrati presso un gestore di rete svizzero (Swisscom, Orange, ecc.).

La Società garantisce il trattamento riservato dei dati e il loro utilizzo esclusivamente in relazione a denunce di smarrimento. Il contraente riceve conferma scritta della prima registrazione e delle successive variazioni.

B2.3 Validità temporale

In deroga alle condizioni generali per l'assicurazione combinata di economia domestica, A Disposizioni comuni per tutti i rami, la copertura assicurativa decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Società ha ricevuto per la prima volta i dati da registrare.

B2.4 Eventi e prestazioni assicurati

2.4.1 Eventi assicurati

Il servizio di blocco è a disposizione degli assicurati 24 ore su 24 in caso di furto, smarrimento e scomparsa di cose assicurate.

2.4.2 Prestazioni assicurate

- a) La Società garantisce l'immediato inoltro delle denunce di furto o smarrimento all'azienda competente per procedere al blocco, sempre che questa sia immediatamente raggiungibile.
- b) Sono assicurati i danni patrimoniali che si verificano in seguito a un evento assicurato a causa dell'uso indebito di
 - carte registrate ai sensi dell'articolo B2.2.1 a). La Società assume la parte del danno di cui, secondo le condizioni contrattuali generali, gli assicurati sono tenuti a rispondere nei confronti del soggetto con il quale hanno stipulato il contratto per l'uso della carta (grande magazzino, istituto di carte di credito, banca, ecc.), se detto soggetto rifiuta di farsene carico, fino a un importo massimo di CHF 5'000 per carta ovvero di CHF 10'000 per evento;
 - telefoni cellulari registrati ai sensi dell'articolo B2.2.1 b) e utilizzati da estranei. La Società assume la parte del danno di cui gli assicurati sono tenuti a rispondere nei confronti del gestore di rete ai sensi delle condizioni contrattuali generali, fino a un importo massimo di CHF 300 per evento.

- c) Nei casi d'emergenza, se necessario, la Società informa i familiari e il datore di lavoro degli assicurati in merito ai fatti e alle misure adottate.
- d) Se i documenti d'identità, gli abbonamenti, le carte e/o i telefoni cellulari registrati devono essere sostituiti al di fuori del domicilio, la Società assiste gli assicurati durante le procedure di sostituzione.
- e) La Società rimborsa le spese ovvero le tasse addebitate per il blocco e la sostituzione di carte (comprese carte SIM e schede di abbonamento) e documenti d'identità registrati.

B2.5 Eventi e prestazioni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- 2.5.1 le spese legate a inconvenienti, giacenze di contante sulla carta, servizi in abbonamento non goduti o altri danni patrimoniali derivanti dallo smarrimento di carte, di abbonamenti, documenti d'identità o telefoni cellulari (fatti salvi gli articoli B2.4.2 b) e B2.4.2 e));
- 2.5.2 le spese per il riacquisto di telefoni cellulari e servizi in abbonamento;
- 2.5.3 i danni causati dall'assicurato con colpa grave (se ad es. una carta sottoposta all'obbligo di firma non è stata sottoscritta, se il codice PIN è stato custodito insieme alla carta o se non viene effettuata la denuncia immediata di smarrimento);
- 2.5.4 i danni verificatisi a seguito di dichiarazioni errate o di notifiche di variazione tardive;
- 2.5.5 i danni che si verificano a causa dell'impossibilità di contattare l'indirizzo di blocco dichiarato.

B2.6 Disposizioni complementari

2.6.1 Obbligo di notifica e giustificativi

- a) Gli assicurati notificano per iscritto alla Società, mediante apposito modulo, i dati delle carte di credito, bancarie, postali o altre carte di debito (ad es. Maestro), carte carburante e cliente, nonché i documenti d'identità, i telefoni cellulari e gli abbonamenti personali.
- b) Eventuali modifiche dei dati registrati devono essere immediatamente comunicate per iscritto alla Società.
- c) Il risarcimento delle spese assicurate per il blocco e la sostituzione di carte e documenti d'identità deve essere richiesto alla Società sulla base dei giustificativi originali.

2.6.2 Assicurazione multipla

Qualora la stessa prestazione sia prevista da più garanzie, il diritto all'indennizzo è limitato a una sola volta per evento. Le prestazioni derivanti da garanzie diverse non sono cumulabili.

2.6.3 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

A Disposizioni comuni per tutti i rami.